



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Sent. n. 639/19
R.G. n. 2070/19
Rep. n. /
Cron. 5361/19

ESENTE

Il Giudice di Pace, Avv. Maurizio Piscione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile riservato all'udienza del 02.12.2019

iscritto al n. 2070 Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2019

al quale sono riuniti i procedimenti n. 2074 R.G. 2019, n. 2079 R.G. 2019, n. 2091 R.G. 2019, n. 2093/19 R.G. 2019, n. 2118 R.G. 2019, n. 2130 R.G. 2019, n. 2132 R.G. 2019, n. 2136 R.G. 2019, n. 2139 R.G. 2019, n. 2140 R.G. 2019, n. 2182 R.G. 2019, n. 2191 R.G. 2019, n. 2193 R.G. 2019, n. 2205 R.G. 2019, n. 2207 R.G. 2019, n. 2216 R.G. 2019, n. 2217 R.G. 2019, n. 2229 R.G. 2019, n. 2237 R.G. 2019, n. 2245 R.G. 2019, n. 2260 R.G. 2019, n. 2261 R.G. 2019, n. 2270 R.G. 2019, n. 2274 R.G. 2019, n. 2290 R.G. 2019, n. 2291 R.G. 2019, tutti aventi ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

PROMOSSO DA

- _____ , residente in Notaresco (TE),
- _____ , residente in Cellino Attanasio (TE),
- _____ , residente in Atri (TE),
- _____ , residente in Castellalto (TE),
- _____ , residente in Castellalto (TE),
- _____ , residente in Castellalto (TE),
- _____ , residente in Castellalto (TE),
- _____ , residente in Notaresco (TE),

, residente in Morro d'Oro (TE),
, residente in Notaresco (TE),
, residente in Teramo,
residente in Castellalto (TE),
residente in Isoladel Gran Sasso (TE),
residente in Castellalto (TE),
residente in Morro d'Oro (TE),
, residente in Notaresco (TE),
residente in Campi (TE),
, residente in Notaresco (TE),
, residente in Notaresco (TE),
residente in Castellalto (TE),
, residente in Notaresco (TE),
, residente in Castellalto (TE),
residente in Roseto degli Abruzzi (TE),
, residente in Castellalto (TE),
, residente in Cermignano (TE),
, residente in Morro d'Oro (TE),
, residente in Roseto degli Abruzzi (TE),
tutti con domicilio eletto presso l'Avv. Daniele Di Furia che li difende per procura in atti,

RICORRENTI OPPONENTI

CONTRO

COMUNE DI NOTARESCO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto presso l'Avv. Veronica Imperato che lo difende per procura in atti

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti i ricorrenti in epigrafe opponevano rispettivamente i verbali di contestazione n. SSX 26/2019, SSX 732/2019, SSX 776/2019, SSX 461/2019, SSX 041/2019, SSX 219/2019, SSX 583/2019, SSX 768/2019, SSX 243/2019, SSX 712/2019, SSX 004/2019, SSX 698/2019, SSX 126/2019, SSX 414/2019, SSX 105/2019, SSX 008/2019, SSX 727/2019, SSX 233/2019, SSX 152/2019, SSX 124/2019, SSX 664/2019, SSX 419/2019, SSX 719/2019, SSX 711/2019, SSX 588/2019, SSX 718/2019, SSX 758/2019, redatti da agenti di Polizia Municipale del Comune di Notaresco, per violazione dell'art. 142 comma 8 del CdS perché il veicolo oggetto di accertamento circolava superando il limite di velocità nel tratto di strada SS 150 nel Comune di Notaresco sottoposto a controllo con apparecchiatura di rilevamento denominata "scout speed".

A fondamento dell'opposizione le parti ricorrenti assumevano diversi motivi di impugnazione e precisamente:

- omessa indicazione nel verbale di contestazione del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento della velocità senza onere di contestazione immediata;
- omessa contestazione immediata dell'accertata violazione;
- omessa indicazione dell'esatto luogo ove la violazione risulta accertata;
- omesso impiego di cartelli di presegnalamento di avviso del rilevamento tramite apparecchiature di controllo della velocità;
- omessa indicazione della distanza tra il segnale stradale di avviso del rilevamento e l'apparecchiature di controllo della velocità;

- mancanza del nulla osta dell'ente proprietario per l'installazione di cartelli di avviso utilizzo di apparecchiature di controllo della velocità.

Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione era ritualmente notificato alle parti.

L'amministrazione opposta nel costituirsi in giudizio contrastava le avverse deduzioni e richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma dei verbali di contestazione impugnati.

All'udienza del 02.12.2019 era disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era trattenuta a decisione con lettura del dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, tutti tempestivamente proposti, possono essere accolti.

Riguardo al posizionamento di cartelli stradali idonei ad avvisare l'utenza dell'utilizzo di dispositivo per il rilevamento della velocità, vale considerare che nel verbale di contestazione oggetto di opposizione, nulla si riferisce in ordine alla segnaletica installata ed alla rispetto delle distanze tra il segnale e il luogo dell'accertamento.

Nondimeno risulta qualsiasi altro elemento di prova che tanto possa dimostrare. Dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dall'amministrazione opposta si rivelano segnali stradali generici di controllo della velocità, comunque privi di qualsiasi certezza sia in riferimento al luogo dell'accertamento effettuato, sia in

riferimento alla distanza dall'apparecchiatura di controllo. Anzi le foto che riproducono il veicolo oggetto di accertamento dimostrano senza dubbio che il medesimo transitava a brevissima distanza dall'apparecchiatura di controllo.

In argomento la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5997/2014 e confermando precedenti decisioni, ha evidenziato che l'art.4 della Legge n. 168 del 2002, da considerarsi norma primaria ed imperativa, dispone che la l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, con l'apposizione di cartelli indicanti la presenza dello specifico strumento utilizzato, in difetto configurandosi l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

Ed ancora che con il DL 117/ 2007, art. 3, convertito con modifiche nella Legge n. 160/2007, il comma 6 bis nel testo dell'art. 142 C.d.S., si prevede che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Giova ripetere che trattasi di norme che nella gerarchia delle fonti sono considerate in ordine di importanza superiore ai decreti e circolari ministeriali emanati dagli organi amministrativi che non possono derogare o modificare la fonte primaria.

Dal contesto normativo adottato in materia dal legislatore scaturisce, quindi, che la preventiva ed adeguata segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità è da considerare un obbligo specifico ed inderogabile da parte dell'amministrazione deputata a tale tipo di controllo, a tanto

imposto nella ratio di una concreta garanzia dell'utenza stradale, la cui omissione non può non influire sulla legittimità degli accertamenti.

Opinando diversamente, paradossalmente si verrebbe a svilire una prescrizione che risulterebbe priva di conseguenza, comunque esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, nella quale espressamente si prevede che i segnali preventivi della presenza degli strumenti di controllo devono essere installati con adeguato anticipo senza lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di tale prescrizione ovvero di ricorrere a sistemi informativi alternativi che non garantiscono adeguata trasparenza nell'attività di segnalazione.

La preventiva segnalazione, secondo le modalità indicate dalla legge primaria, costituisce corollario, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “ dell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato o in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale ”.

L'accoglimento del suindicato motivo di opposizione rende superfluo ed irrilevante l'esame delle ulteriori argomentazioni difensive poste a fondamento dei ricorsi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione a favore dell'avv. Daniele Di Furia che ne ha fatto espressa richiesta e si è dichiarato antistatario, in ragione del valore, della minima attività processuale priva di fase istruttoria e di discussione scritta, vista ed applicata la disposizione di cui all'art. 4 del DM n. 55/14.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, dopo camera di consiglio, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da

avverso i verbali di contestazione contestazione n. SSX 26/2019, SSX 732/2019, SSX 776/2019, SSX 461/2019, SSX 041/2019, SSX 219/2019, SSX 583/2019, SSX 768/2019, SSX 243/2019, SSX 712/2019, SSX 004/2019, SSX 698/2019, SSX 126/2019, SSX 414/2019, SSX 105/2019, SSX 008/2019, SSX 727/2019, SSX 233/2019, SSX 152/2019, SSX 124/2019, SSX 664/2019, SSX 419/2019, SSX 719/2019, SSX 711/2019, SSX 588/2019, SSX 718/2019, SSX 758/2019 redatti da agenti di Polizia Municipale di Notaresco, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla i verbali di contestazione impugnati;
- condanna il comune di Notaresco al pagamento delle spese di giudizio che liquida, a favore dell'Avv. Daniele Di Furia antistatario, in euro per rimborso contributo unificato per ciascun ricorso e in euro per compenso complessivo professionale oltre accessori di legge.

Teramo 02.12.2019

Il Giudice di Pace

(Avv. Maurizio Piscione)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO
Depositato in Cancelleria oggi 02.12.2019

L'Impiegato Addetto
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mario PANTALONE